



Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti

A.C. 2961

Dossier n° 291 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
13 luglio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2961
Titolo:	Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	6
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa governativa [A.C. 2961](#), approvato dal Senato, reca **disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti**. Tale disegno di legge è stato trasmesso alla Camera in data 10 giugno 2026 e assegnato alla II Commissione il 15 giugno 2026, la quale ne ha avviato l'esame in sede referente il 17 giugno scorso.

Il provvedimento in esame, nel testo approvato dal Senato e non modificato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, si compone di **6 articoli**.

L'**articolo 1** introduce nel TU stupefacenti i due nuovi articoli 94-ter e 94-quater, rispettivamente in materia di **detenzione domiciliare** e di **definizione anticipata del processo** con riguardo alle **persone tossicodipendenti o alcolodipendenti**.

In particolare, l'articolo 94-ter delinea una **nuova misura alternativa di detenzione domiciliare** specificamente rivolta a soggetti affetti da tossicodipendenza o alcolodipendenza. L'articolo 94-quater disciplina una **modalità di definizione anticipata del procedimento** per gli imputati tossicodipendenti o alcolodipendenti.

L'**articolo 2, introdotto al Senato**, prevede che gli **addetti all'Ufficio per il processo** presso i tribunali di sorveglianza devono essere impiegati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per **supportare i magistrati nelle valutazioni necessarie alla rapida applicazione della nuova detenzione domiciliare** prevista dall'articolo 94-ter.

L'**articolo 3** contiene modifiche al codice di procedura penale dirette a **coordinare la disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive** con la nuova misura alternativa della detenzione domiciliare in casi particolari, introdotta dall'articolo 1.

L'**articolo 4** reca **disposizioni transitorie** circa le **modalità di applicazione della definizione anticipata del processo** di cui all'art. 94-quater ai **procedimenti in corso**.

L'**articolo 5 abroga** il comma 6-bis dell'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2024, il quale reca un'**autorizzazione di spesa** per il **potenziamento** delle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate per la riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti.

L'**articolo 6** reca le **disposizioni finanziarie** con cui si istituisce un **fondo per l'attuazione delle disposizioni** di cui al disegno di legge in esame.

Relazioni allegare o richieste

Il provvedimento in esame, nel testo presentato al Senato ([A.S. 1635](#)), risulta corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell'ATN e dell'AIR.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie **"giurisdizione e norme processuali"** e **"ordinamento penale"**, attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Il provvedimento in esame attiene, altresì, con riferimento a talune specifiche disposizioni, alle materie **"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali"** (articolo 1, capoverso articolo 94-ter, commi 2 e 4, e articolo 2) e **"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"** (articolo 1, capoverso articolo 94-ter, comma 4), anch'esse ascritte alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e m), della Costituzione, nonché alla materia **"tutela della salute"** (articolo 1, capoverso 94-ter con riferimento ai programmi terapeutici socio-riabilitativi residenziali e semiresidenziali, al ruolo dei servizi pubblici per le dipendenze e alle strutture private accreditate ovvero pubbliche del Servizio sanitario nazionale), rientrante nella potestà legislativa concorrente Stato-regioni in base al terzo comma del medesimo articolo 117.

Sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale ha costantemente affermato che l'accreditamento delle strutture sanitarie private e l'organizzazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria ricadono nella materia concorrente "tutela della salute", nell'ambito della quale spetta alle Regioni la disciplina di dettaglio e l'articolazione organizzativa dei servizi, nel rispetto dei principi fondamentali statali (cfr. sentenze nn. 132 del 2013, 292 e 262 del 2012, 134 del 2006 e 200 del 2005). La Corte ha, inoltre, precisato che non rientra nella competenza esclusiva statale alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, il diritto di scelta dell'assistito tra le strutture sanitarie pubbliche e private, attinente piuttosto alla materia di competenza concorrente "tutela della salute". L'esistenza del diritto di libera scelta si deve accompagnare, a tutela dell'utente, ad una disciplina generale, uniforme in tutto il territorio nazionale, destinata a rendere possibile la verifica degli *standard* di qualificazione delle strutture, mediante la fissazione di requisiti minimi affinché le stesse siano autorizzate e accreditate (vedi sentenze n. 387 del 2007 e 132 del 2013).

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, all'**articolo 1, capoverso articolo 94-ter, comma 4, il parere della Conferenza unificata** ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui stabilire la composizione della commissione centrale - istituita dal medesimo comma 4 al fine di elaborare linee guida relative ai metodi di accertamento dei presupposti di cui al secondo periodo del comma 2, compresa l'effettiva condizione di tossicodipendenza o alcolodipendenza e la sua attualità, e di assicurarne l'uniforme applicazione a livello nazionale - e disciplinare le relative modalità di funzionamento.

Cost291	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia